DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008597	06/10/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Direzione Amministrativa Dip. Ass. Territoriale	140010299

OGGETTO: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260009007 DEL 02/10/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **06/10/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 06/10/2026 11:46

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: **Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DEL DIPARTIMENTO DI ASSISTENZA TERRITORIALE

VISTI

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale. Integrazione;

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

Premesso:

- Con istanza acquisita agli atti al Prot. n. 61877 del 31/07/2026, il dipendente assunto a tempo indeterminato presso la ASL BA, identificato nel file privacy allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non soggetto a pubblicazione, ha richiesto di poter fruire dei benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge n. 104/1992 s.m.i., rendendo dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Dato atto:

- Che alla predetta istanza il dipendente ha allegato, con dichiarazione di autenticità, il decreto di omologa del Tribunale die Enna del 06/05/2026 – R.G. N. 1319/2025, da cui risulta che il parente è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, L.104/92 e s.m.i.;

Vista:

- l'istanza contenuta nel *modello "A",* allegata al Regolamento Aziendale, nella quale il dipendente, ai sensi di legge e sotto la propria responsabilità, ha dichiarato:

- che il portatore di handicap è in vita;

- che il portatore di handicap **è ricoverato** a tempo pieno presso Struttura Pubblica o Privata che assicurano assistenza sanitaria, come da eccezione dei casi indicati al punto 5 della Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 13/2010;

- che nessun altro familiare del disabile fruisce dei benefici della Legge 104/92 oppure che un altro familiare fruisce dei benefici o entrambi i genitori, nel caso di minori, che possono fruirne alternativamente;

- di essere consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza al portatore di handicap grave che comportano la conferma dell'impegno, morale oltre che giuridico, a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;

- di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'Azienda e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano per la tutela dei portatori di handicap grave;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

Rilevato che:

- con documentazione allegata alla medesima istanza viene certificato:

 - il ricovero del familiare in stato di grave disabilità dal 18.04.2026 presso una comunità di alloggio per anziani, struttura socio assistenziale non sanitaria (Ente privato gestore di servizi sociali residenziali);

 - che la Struttura non offre direttamente assistenza sanitaria di alcun genere (ad eccezione di interventi di medici convenzionati su chiamata qualora il servizio sanitario si rendesse necessario);

 - che la Struttura richiede la presenza dei parenti per cooperare nella gestione del familiare per le quali non provvede autonomamente, individuando nella dipendente richiedente la figura di riferimento principale per l'assistita;

Considerato che:

- il regolamento aziendale approvato giusta Delibera D.G. n. 1017 del 17/5/2023 in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente, in deroga al principio generale, consente, ai sensi del punto 5 della Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 2010, il riconoscimento del beneficio in tre casi che di seguito si riportano:

 a) necessità di recarsi fuori dalla Struttura per effettuare visite o terapie o sottoporsi ad altre prestazioni sanitarie non erogabili all'interno;
 b) ricovero a tempo pieno del disabile in coma vigile e/o situazione terminale;
 c) ricovero a tempo pieno del disabile per il quale risulti documentato dai Sanitari della Struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

- Il beneficio, concesso in via derogatoria e limitatamente al punto a), deve essere opportunamente giustificato dal lavoratore presentando idonea certificazione riferita ad

ogni singolo evento ovvero cumulativa qualora gli eventi risultino continuativi o molto ravvicinati [rif. Nota AGRU prot. n. 92528/2025 del 3/12/2025].

Considerata altresì la sussistenza della fattispecie dell'assistenza a distanza, secondo cui l'art. 33, co. 3-bis, della L. 104/92, prevede che se l'assistenza è prestata a un familiare disabile residente in Comune situato a distanza stradale superiore a 150 km rispetto a quello di residenza del lavoratore, il diritto alla fruizione dei permessi è condizionato alla attestazione (con titolo di viaggio o altra documentazione idonea) del raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito;

Visto l'art. 33 della L. n. 104/92, come modificato dal D. Lgs.105 del 30/06/2022;

Richiamato il nuovo Regolamento Aziendale sulla concessione dei permessi di cui all'art.33 della L. 104/92 e s.m.i., approvato con Deliberazione n.1017 del 17/05/2023, unitamente alla relativa modulistica;

Richiamata la nota AGRU prot. n. 92528/25 del 03/12/2025;

Dato atto che sussistono le condizioni per riconoscere al dipendente il diritto alla fruizione dei benefici richiesti a condizione che il lavoratore presenti idonea certificazione riferita ad ogni singolo evento;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la richiesta presentata dal dipendente identificato nell'allegato File Privacy e di concedere al medesimo il beneficio della fruizione dei permessi retribuiti mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i. alle condizioni di cui sopra;

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente confermato e riportato:

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **DI CONCEDERE** al dipendente di questa Azienda Sanitaria, identificato nell'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione, il beneficio della fruizione dei permessi retribuiti mensili ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii, riconoscendone la concessione limitatamente e in concomitanza:

 - alla fattispecie riconducibile alla **lettera a)**, dell'art. 9 del Regolamento Aziendale che prevede l'ammissione al beneficio, in caso di ricovero a tempo pieno

del disabile per cui risulta il bisogno di assistenza documentato dai Sanitari di Struttura;

- in caso di esibizione di titolo di viaggio o altra documentazione idonea – configurandosi la fattispecie dell'**assistenza a distanza per superamento del limite dei 150 km**, la cui adeguatezza verrà valutata dall'Azienda, fermo comunque restando che l'assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex Legge n. 104/92 nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre l'idonea documentazione;

2. **DI PRECISARE** che la concessione del diritto ai permessi ex art. 33, co. III, L. 104/92 nelle eccezioni di cui all'art. 9 del Regolamento Aziendale in materia adottato con deliberazione n. 1017 del 17.05.2023 **è subordinato all'esibizione di idonea certificazione** resa sia dalla Struttura del ricovero sia dalla Struttura/dal sanitario che eroga la prestazione sanitaria necessaria **e** del titolo di viaggio o di altra documentazione idonea ad attestare che il dipendente si sia realmente recato nei giorni di fruizione dei permessi presso la residenza del familiare da assistere. Per i suddetti motivi il lavoratore è tenuto a presentare tale idonea documentazione giustificativa riferita ad ogni singolo evento ovvero cumulativa qualora gli eventi risultino continuativi o molto ravvicinati nel tempo, come da Delibera n. 1017 del 17.05.2023 e nota AGRU n. 92528/25 del 03/12/2025;

3. **DI CONSIDERARE** che è onere del Direttore UOC verificare di volta in volta la concessione del beneficio sulla base di quanto previsto nel presente provvedimento;

4. **DI STABILIRE** che i benefici concessi con il presente provvedimento verranno riconfermati ogni anno allorché il dipendente, entro il 15 gennaio di ogni anno successivo al primo, abbia presentato la "*COMUNICAZIONE ANNUALE DI PERMANENZA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI",* compilata sul MODELLO "D" (per il dipendente che assiste un portatore di handicap grave), o sul MODELLO "E" (per il dipendente portatore di handicap grave);

5. **DI PRECISARE** che il dipendente è obbligato a comunicare, tempestivamente, qualsiasi variazione o cessazione delle condizioni di fatto e di diritto che possano modificare il diritto riconosciuto con il presente provvedimento;

6. **DI PRECISARE**, altresì, che nel caso di fruizione da parte di più soggetti per assistere lo stesso disabile, la domanda si intende accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili, alternativamente, tra tutti gli aventi diritto;

7. **DI NOTIFICARE** copia del presente provvedimento al dipendente, al Direttore/Dirigente Responsabile della Macrostruttura presso cui presta servizio, nonché all' Ufficio Rilevazioni Presenze di riferimento;

8. **DI NOTIFICARE** copia del presente provvedimento al Direttore dell'AGRU;

9. **DI DARE ATTO** che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis, l. 241/90, artt. 6,7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis, d.lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su: ☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☒ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Vito Antonietta	*Firmato digitalmente il 02/10/2026 11:19*
Direttore/Responsabile di Struttura	Depergola Tommaso	*Firmato digitalmente il 05/10/2026 11:48*